

C11848 - SISAL SLOT/FRIULGAMES

Provvedimento n. 24127

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Sisal Slot S.p.A., pervenuta in data 27 novembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Sisal Slot S.p.A. (di seguito, Sisal Slot) è una società concessionaria del Ministero dell'Economia – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (c.d. videolotterie o *new slot*). A fronte di tale concessione essa svolge le attività necessarie alla connessione delle *new slot* alla rete telematica del gioco lecito ed effettua attività di gestione delle stesse.

Il capitale sociale di Sisal Slot è detenuto per il 65% da Sisal S.p.A. (di seguito, Sisal) e per il restante 35% da Sisal Holding Istituto di Pagamento S.p.A.; Sisal svolge attività di organizzazione, gestione e realizzazione di giochi e scommesse (tra cui, Superenalotto, WinForLife!, concorsi pronostici, scommesse ippiche e sportive).

Sisal e Sisal Holding Istituto di Pagamento S.p.A. sono soggette al controllo congiunto di Apax Partners LLP, Permira Europe III Fund e Clessidra SGR S.p.A..

Nel 2011 i soggetti che controllano Sisal hanno realizzato in Italia fatturati che, complessivamente, ammontano a circa 3.122 milioni di euro.

Friulgames S.r.l. (di seguito, Friulgames) è una società che gestisce apparecchi da intrattenimento *ex* articolo 110, comma 6 e comma 6/a del TULPS (c.d. "*new slot*"). In particolare, Friulgames gestisce direttamente ed indirettamente 2.100 apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dei quali 610 sono già collegati alla rete telematica di Sisal Slot. Il capitale sociale di Friulgames è pariteticamente detenuto da una persona fisica e dalla società Paco S.r.l..

Nel 2011 Friulgames ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [1-10]¹ milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di Sisal Slot, del 60% del capitale sociale di Friulgames e, di conseguenza, del controllo esclusivo di quest'ultima.

Parte integrante dell'operazione è un patto in base al quale gli attuali soci di Friulgames si obbligano a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella svolta da Friulgames, per un periodo di 5 anni dalla data di perfezionamento dell'operazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, a condizione che abbia durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare che un patto di non concorrenza di durata superiore a due anni risulterebbe eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione².

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione interessa le attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (c.d. *new slot*) e di connessione degli stessi alla rete telematica del gioco lecito. La gestione di tali apparecchi comporta l'installazione degli stessi nei punti vendita, la manutenzione periodica e, talora, la raccolta del denaro immesso negli apparecchi.

Sisal Slot è uno dei dieci concessionari della gestione telematica delle giocate effettuate tramite gli apparecchi predetti e svolge, pertanto, un'attività che si situa a monte rispetto al settore in cui è attiva Friulgames.

La legalizzazione delle videolotterie avvenuta nel 2004 ha, infatti, da un lato, coinvolto gli operatori attivi nella raccolta dei giochi e delle scommesse (e tra questi Sisal per il tramite di Sisal Slot) e, dall'altro, ha visto affermarsi nuovi operatori, i gestori degli apparecchi da gioco, cd. "terzi incaricati".

A seguito del perfezionamento dell'operazione, Sisal Slot acquisirà la gestione diretta delle 2.100 *new slot* attualmente nella disponibilità di Friulgames.

Ai fini della valutazione della presente operazione, si consideri che risultano connessi alla rete telematica di Sisal Slot circa 35.000 apparecchi da intrattenimento, sia di proprietà che di terzi, potendosi attribuire a Sisal Slot una quota pari a circa il 9,6% del totale degli apparecchi da intrattenimento installati, e che la quota attribuibile all'impresa oggetto di acquisizione risulta largamente inferiore all'1 %³.

Pertanto, l'operazione non appare idonea ad alterare significativamente le condizioni concorrenziali attualmente esistenti sul mercato di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre la durata ivi indicata;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ [Dati forniti dalla parte notificante.]